

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 17/03/2026

FATTO

Il ricorrente deduce che, dopo aver stipulato il 29/04/2023 un contratto di portafoglio commerciale al dopo incasso con l'intermediario, ha consegnato alla banca diverse cambiali da incassare alla scadenza e poi accreditare sul proprio conto. Otto di questi effetti cambiari non sono stati pagati dal debitore e, nonostante ciò, l'intermediario non li ha presentati al protesto, pur trattenendo comunque una commissione di € 15,50 per ciascun titolo. Inoltre, gli effetti insoluti non sono stati restituiti al creditore, che quindi non può agire nei confronti del debitore. Il ricorrente ha quindi presentato reclamo il 03/08/2025 chiedendo la restituzione degli effetti o, in alternativa, il pagamento dei danni pari a € 6.700. L'intermediario ha risposto il 26/08/2025 sostenendo che i titoli erano stati "scaricati e inviati al Service di Roma", senza però provare la restituzione al creditore. Con una successiva PEC del 31/08/2025, il ricorrente ha ribadito che tale invio interno non costituisce restituzione degli effetti e ha nuovamente ribadito le sue richieste rimaste insoddisfatte. Con il ricorso, il cliente domanda l'accertamento dell'inadempimento dell'intermediario nell'esecuzione del contratto di servizio di portafoglio per non avergli restituito le cambiali non protestate e l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento a titolo di risarcimento della somma di € 6.700, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce che il ricorrente per la medesima questione ha già presentato ricorso n. 0650917 innanzi l'ABF risolto con la decisione n. 7027/25 del 17.07.2025, con la quale, sebbene sia stato appurato che l'intermediario non ha tenuto una condotta conforme agli obblighi assunti, non è stato riconosciuto il risarcimento dei danni a favore del ricorrente. Con l'odierno

ricorso controparte chiede nuovamente il risarcimento del danno per la medesima controversia già sottoposta ad esame del Collegio; pertanto, vi è inammissibilità del procedimento per violazione del principio del *ne bis in idem*. Nel merito, all'esito degli accertamenti svolti, le raccomandate relative agli effetti cambiari sono state spedite a suo tempo al creditore e, pertanto, l'intermediario respinge le richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente, dato che grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova di un concreto pregiudizio economico subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno. In mancanza della prova del danno non può procedersi neppure alla valutazione in via equitativa. In ordine ai danni non patrimoniali viene richiamato l'ulteriore principio giurisprudenziale in base al quale non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Tutto ciò premesso, l'intermediario domanda, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto.

In sede di repliche, il ricorrente contesta che la decisione relativa al precedente ricorso del 21.03.2025 ha riguardato questioni diverse da quelle oggetto del presente ricorso giacché il *petitum* del ricorso era il mancato protesto di effetti cambiari e non la mancata restituzione di parte degli stessi. Inoltre, già in sede di precedente ricorso, si preannunciava un reclamo contro l'intermediario proprio per la mancata restituzione di tutti i titoli. Nel merito, dalle distinte prodotte con le controdeduzioni si ricava soltanto l'avvenuta restituzione di 2 effetti cambiari su 8. Sempre in sede di repliche, il ricorrente riformula la richiesta risarcitoria in € 5.050,00, pari al valore dei titoli non restituiti, oltre agli interessi legali.

In sede di controrepliche, l'intermediario ribadisce e richiama quando eccepito nelle controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorrente contesta la condotta dell'intermediario nell'ambito di un rapporto contrattuale sorto con la conclusione, in data 29.04.2023, di un contratto di servizio portafoglio commerciale cartaceo al dopo incasso n. ***535. Più nel dettaglio, il ricorrente contesta che, in esecuzione del suddetto contratto, aveva consegnato degli effetti cambiari all'intermediario per la gestione degli stessi. Nonostante il mancato pagamento del debitore, la resistente oltre a non aver levato il protesto, non ha nemmeno restituito i titoli impedendogli così l'esercizio dell'azione cambiaria con danno almeno pari al valore degli effetti. Il suddetto contratto permetteva al cliente di usufruire di un servizio per l'incasso di effetti cambiari (cambiale tratta e vaglia cambiario o pagherò cambiario), da accreditare sul rapporto di conto corrente collegato. Per quanto concerne specificamente in merito alla consegna, il contratto prevedeva che gli effetti cambiari dovessero venire consegnati presso l'ufficio dell'intermediario, previa compilazione della distinta ove indicare l'importo, la scadenza, i dati relativi al debitore, il luogo di pagamento, nonché il totale dei titoli e dell'importo da incassare. L'art. 4 delle condizioni generali di contratto prevedeva che gli effetti cambiari fossero consegnati almeno 30 giorni prima della scadenza; in caso contrario l'intermediario non sarebbe stato responsabile del mancato protesto. In esecuzione del contratto, il ricorrente consegnava gli effetti cambiari di cui alle distinte n. ***61 (consegnata in data 17.11.2023, importo effetti cambiari € 7.600,00, scadenza primo effetto in data 10.12.2023), n. ***040 (consegnata in data 12.01.2024, importo effetti cambiari € 4.000,00, scadenza primo effetto in data 28.02.2024), n. ***224 (consegnata in data 12.03.2024, importo effetti cambiari € 6.500,00, scadenza primo effetto in data 23.04.2024), n. ***225 (consegnata in data 12.03.2024, importo effetti cambiari € 600,00, scadenza effetto in data 01.12.2024), n. ***038 (consegnata in data 09.05.2024, importo effetti cambiari di euro € 7.600,00, scadenza primo effetto in data 22.07.2024). Gli effetti consegnati erano qualificabili come vaglia cambiario/pagherò a carico del debitore C*** R*** con domiciliazione presso l'ufficio di S*** F****. Alcuni di tali vaglia cambiari venivano pagati dal debitore mentre molti altri restavano insoluti e, relativamente a questi, l'intermediario non procedeva alla levata di protesto ma addebitava la spesa di € 15,50 per ciascun titolo.

Il ricorrente ha presentato sulla medesima vicenda e per le stesse cambiali un precedente ricorso n. ***917 definito con la decisione n. 0007027/25 del 17.07.2025. Si riportano i tratti salienti della decisione: «Con il ricorso chiede che sia ritenuto e dichiarato che l'intermediario, omettendo di levare il protesto sugli effetti cambiari scaduti e non pagati dall'emittente, non ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto. Conseguentemente, chiede che l'intermediario sia condannato a pagare la complessiva somma di € 5.000,00, o quella maggiore o minore ritenuta equa e conforme a giustizia, oltre che a rifondere la somma di € 403,00 addebitatagli per la restituzione degli effetti cambiari non pagati e non protestati. Chiede anche il pagamento delle spese legali, che quantifica in € 936,00, oltre agli € 20,00 per le spese della odierna procedura. La controversia verte sulla richiesta di risarcimento del danno contrattuale subito dal ricorrente per effetto del mancato protesto, da parte dell'intermediario, con riferimento ad effetti cambiari scaduti e non pagati, nonché di rifusione delle spese sopportate. [...] si deve verificare se l'omessa levata del protesto costituisca un inadempimento del contratto e, successivamente, se possa dare fondamento alla pretesa risarcitoria del ricorrente. Ritiene, dunque, il Collegio che, omettendo di levare il protesto, l'intermediario non abbia tenuto una condotta conforme agli obblighi assunti. Ciò non basta, tuttavia, a far accogliere la domanda risarcitoria. Tale tutela, infatti, si può riconoscere solo laddove "il ricorrente avesse fornito adeguata prova di quanto il mancato protesto avesse reso in concreto più difficile il recupero delle somme" (Collegio di Napoli dec. n. 1747/2013, n. 4136/14, n. 508/2017). Nel caso di specie, il ricorrente ammette che la mancata levata del protesto non ha comportato la perdita dell'azione diretta del portatore nei confronti dell'emittente (gli effetti in questione sono vaglia cambiari), ma ipotizza che il protesto, essendo soggetto a pubblicità, avrebbe comunque costituito uno strumento di pressione che avrebbe reso più probabile l'adempimento del debitore. In realtà, si tratta di una mera congettura e il ricorrente non allega alcuna evidenza che dimostri di essere incorso in maggiori difficoltà nell'attività di recupero delle somme. In conclusione, l'inadempimento non può ritenersi essere stato foriero di danni. Il ricorrente chiede anche il rimborso delle spese e commissioni addebitate dall'intermediario al fine di restituire gli effetti cambiari non pagati e non protestati. In particolare, trattasi della somma di € 403,00 ossia € 15,50 per ciascun dei 26 effetti cambiari non pagati, come da evidenze prodotte. A fronte della mancata contestazione dell'intermediario, appare confermato che al ricorrente siano stati addebitati complessivi € 232,50 (€15,50 * 15) a titolo di commissioni e spese per la restituzione di effetti cambiari non restituiti. Tale somma deve essere oggetto di rimborso. Il ricorrente chiede anche il ristoro delle spese per l'assistenza professionale. Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con la dec. n. 4580/25, il Collegio ritiene di potere riconoscere, invia equitativa, un risarcimento di € 400,00 a tale titolo».

Con il precedente ricorso, il ricorrente ha domandato il risarcimento del danno conseguente alla mancata levata del protesto, in quanto questo inadempimento dell'intermediario ha reso meno agevole l'esercizio dell'azione nei confronti del debitore. Nell'odierno ricorso, invece, il ricorrente chiede il valore dei titoli non restituiti poiché ciò gli ha impedito l'esercizio dell'azione cambiaria, la cui somma richiesta come risarcimento è stata ridotta in sede di repliche a seguito delle evidenze prodotte in controdeduzioni. L'intermediario solleva l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità per violazione del principio del *ne bis in idem*. Mentre per il ricorrente la *causa petendi* del precedente ricorso era diverso dall'attuale: il mancato protesto di effetti cambiari e non già la mancata restituzione di parte degli stessi. Per di più, il ricorrente sottolinea che, già in occasione del precedente ricorso, aveva preannunciava un reclamo contro l'Intermediario proprio per la mancata restituzione di tutti i titoli.

Anche il procedimento davanti all'ABF è assoggettato ai medesimi principi che regolano i giudizi davanti all'autorità giudiziaria civile. In tema di *ne bis in idem*, il Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 26525/2019, ha stabilito che «per i ricorsi già decisi in sede ABF vale la regola del *ne bis in idem*, già enunciata con pronuncia n.3962/2012 del Collegio di Coordinamento, che così ha statuito: "l'accertamento contenuto nella decisione del Collegio non fa stato tra le parti né impedisce alle parti di ricorrere ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri interessi. Ma ciò non autorizza a ritenere che, dopo la decisione il ricorso possa essere riproposto per un nuovo esame

davanti allo stesso Collegio decidente o ad altro Collegio dell'ABF. Invero la decisione, una volta che sia stata comunicata alle parti, non può essere più modificata", [...] ma può essere solo corretta se affetta da errori materiali o di calcolo". Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente, in tutto o in parte insoddisfatto dell'esito del ricorso, possa riproporre il ricorso". La pronuncia ora citata afferma in sostanza il principio, in tutto condivisibile, ma anche scontato, che se la decisione di un Collegio ABF non può essere modificata, non può per ciò stesso ammettersi la proposizione di un nuovo ricorso che tenda a modificarla». E nello stesso senso il Collegio di Coordinamento si era già pronunciato con la precedente, e già richiamata, decisione n. 3962/2012: «deve, pertanto, a maggior ragione escludersi che il ricorrente, in tutto o in parte insoddisfatto dell'esito del ricorso, possa riproporre il ricorso innanzi allo stesso o ad altro Collegio dell'ABF. Anche perché ciò comporterebbe una irragionevole penalizzazione dell'intermediario, che si troverebbe ad essere assoggettato per la seconda volta alla stessa procedura e al conseguente rischio di dover provvedere all'adempimento di un'eventuale decisione di accoglimento, onde evitare che sia data notizia della sua inadempienza (Disp. cit., Sez. VI, § 4.)».

In forza del principio del dedotto e del deducibile, l'efficacia della decisione arbitrale si estende, oltre a quanto dedotto dalle parti, anche a quanto esse avrebbero potuto dedurre, qualora le ragioni non dedotte si presentino come un antecedente logico necessario rispetto alla pronuncia. Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), infatti, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito). Il giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, vale a dire non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie e indefettibili della decisione (giudicato implicito). E, pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo." (cfr. Cass., sez. III, 26.2.2019, n. 5486).

Nell'attuale procedimento il *petitum* in larga parte coincide con quello del precedente e la *causa petendi* è connessa con quella del procedimento già deciso dal Collegio. In entrambi i procedimenti, si contesta l'inadempimento dell'intermediario e la sua connessione causale con il mancato conseguimento dei crediti incorporati nei titoli cambiari. Anche se nel procedimento in esame è contestata la mancata restituzione dei titoli e non già la mancata levata del protesto, entrambe le forme di inadempimento determinano una condizione di minore agevole e pronta esazione dei crediti vantati dal ricorrente nei confronti del debitore. L'inadempimento obbligo di riconsegna dei titoli va pertanto considerato implicitamente connesso con l'inadempimento dell'obbligo di levare protesto, in quanto entrambe le condotte sono funzionali al più agevole, rapida e sicura dei diritti incorporati nei vagli cambiari. L'eccezione di violazione del principio di *ne bis in idem* va, quindi, reputata fondata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE